

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2002 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1080/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. Le destinazioni previste per tali esportazioni sono rappresentate da tutti i paesi terzi, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁵⁾, e ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færøer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Jugoslavia, con esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, dell'Azerbaigian, della Moldavia, dell'Ucraina, del Kazakistan, del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Turkmenistan. Data la situazione esistente sui diversi mercati nei paesi terzi, risulta opportuno escludere la Svizzera e il Liechtenstein dalle destinazioni previste da detta gara.
- (2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1080/2002 per quanto riguarda le destinazioni previste per le esportazioni.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di tonnellate di segala da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 e ad eccezione della Svizzera, del Liechtenstein, dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færøer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Jugoslavia, con esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, dell'Azerbaigian, della Moldavia, dell'Ucraina, del Kazakistan, del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Turkmenistan.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.